

## REGOLAMENTO (CE) N. 2258/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2004

che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90% del prezzo d'orientamento.
- (2) Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2005 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I coefficienti di conversione applicabili per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, per la campagna di pesca 2005, dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano all'allegato I.

## Articolo 2

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2005 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano all'allegato II.

## Articolo 3

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2005 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, figurano all'allegato III.

## Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.01.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.